

Messaggio

numero

6565

data

16 novembre 2011

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 18 ottobre 2010 presentata nella forma elaborata dalla Commissione della gestione e delle finanze, per la modifica del Capitolo VI della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio ha presentato il 18 ottobre 2010 un'iniziativa parlamentare in forma elaborata volta alla modifica del Capitolo VI ("Controllo cantonale delle finanze") della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF).

I termini di risposta avrebbero imposto la presentazione di un messaggio entro 9 mesi, ma i cambiamenti e il rimpasto avvenuto in seno al Consiglio di Stato con l'insediamento di tre nuovi Consiglieri e le priorità del nuovo Governo ne hanno di fatto ritardato la presentazione, ritenuto che l'Esecutivo uscente aveva esplicitamente indicato che sarebbe stato il nuovo Governo a presentare un messaggio secondo le proprie intenzioni e volontà di dare seguito o meno alle richieste presentate con l'iniziativa elaborata (lettera del Consiglio di Stato del 30 marzo 2011 alla Commissione della gestione e delle finanze).

Il Consiglio di Stato, facendo uso della facoltà conferitagli dalla legge (art. 97 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 - LGC/CdS), si esprime con questo messaggio sull'oggetto di detta iniziativa, postulando di respingerla e opponendo a sua volta, in virtù dell'art. 99 LGC/CdS, un proprio controprogetto.

1. SINTESI DELLE MODIFICHE PROPOSTE E IMPATTO

Le modifiche proposte dall'atto parlamentare in rassegna toccano esclusivamente il Capitolo VI relativo al Controllo cantonale delle finanze (CCF), e porterebbero ad attribuire al CCF una serie di nuovi compiti che vanno oltre l'attività (principale) del servizio quale organo di revisione interna all'Amministrazione ed esterna agli enti preposti dal Consiglio di Stato (CdS). I compiti del CCF si orienterebbero maggiormente verso quelli tipici di una Corte dei conti, come ad esempio:

- un potenziale intervento del CCF su segnalazione di qualsiasi cittadino,
- l'intervento del CCF nell'ambito di competenza della Sezione enti locali, nell'attività di verifica presso i Comuni,

- un campo d'azione illimitato presso enti pubblici e parapubblici,
- la pubblicazione dei rapporti del CCF.

In merito alla Corte dei conti lo scrivente Consiglio si era già pronunciato con il messaggio n. 5972 del 2 ottobre 2007 in risposta all'iniziativa parlamentare del 6 novembre 2006 per la modifica della costituzione cantonale e l'istituzione appunto di una Corte dei conti, pertanto con il presente messaggio non si vuole più entrare nel merito di questo organo e si rinvia il lettore a quanto espresso nel citato messaggio. Lo stesso dicasi per compiti, attività e statuto del CCF, ampiamente descritti nello stesso citato messaggio e che non sono più stati ripresi in questa sede in quanto sono rimasti immutati e attuali.

Per quanto attiene invece ai nuovi compiti proposti dall'iniziativa parlamentare elaborata e sopra menzionati, il Consiglio di Stato, pur tenendo in debita considerazione le proposte formulate dalla Commissione della gestione e delle finanze, reputa che le stesse non siano tutte praticabili così come formulate nel testo di legge. I motivi sono essenzialmente di natura:

- strutturale: il CCF è l'organo di revisione dell'Amministrazione cantonale, e tale deve rimanere l'attività principale e prioritaria del servizio; struttura, caratteristiche, competenze e dotazione di personale sono dimensionati essenzialmente a questo scopo;
- finanziaria: per svolgere tutti i compiti così come espressi dall'iniziativa Parlamentare il CCF dovrebbe dotarsi di nuove e più estese competenze di cui al momento non dispone e sarebbe pertanto necessario un potenziamento del servizio sia a livello quantitativo che qualitativo con conseguenze finanziarie, in antitesi con le misure restrittive e di contenimento del personale e della spesa pubblica;
- pratica: difficile, se non addirittura impossibile, distinguere, tra le segnalazioni di qualsiasi cittadino, l'intervento necessario da quello fasullo; impensabile disporre di un campo d'azione illimitato, il CCF non è un organo superiore al quale fare capo per qualsiasi richiesta o chiarimento, ma un servizio di revisione dell'Amministrazione.

Pertanto, con il seguente controprogetto, il Consiglio di Stato ha optato per una soluzione meno articolata, neutra dal profilo finanziario e dell'aumento del personale, ma che tiene comunque in considerazione e riprende alcune proposte dell'iniziativa parlamentare, adattandole laddove necessario alle esigenze e alla struttura del servizio. Ne scaturisce una modifica che rafforza ed esplicita le competenze del CCF senza dovere necessariamente potenziare il servizio, che appunto continuerà a svolgere quale attività principale, la revisione del bilancio dello Stato e dei servizi dell'Amministrazione cantonale e la revisione contabile di tutta una serie di enti esterni ai quali il Consiglio di Stato ha attribuito il CCF quale organo di revisione.

2. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

In questo capitolo sono presentate le modifiche proposte alla LGF mediante controprogetto. Un comparativo tra la proposta dello scrivente Consiglio e il testo dell'iniziativa elaborata è contenuto nell'Allegato 1, parte integrante del presente messaggio.

Art. 36 cpv. 1 e cpv. 2 - Statuto (marginale)

¹Il Controllo cantonale delle finanze è l'organo amministrativo superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria:

- a) del Gran Consiglio;
- b) del Consiglio di Stato;
- c) dell'Amministrazione cantonale;
- d) dei tribunali cantonali e gli organi giudiziari del Cantone;
- e) delle aziende statali la cui autonomia non è disciplinata da una legislazione speciale federale o cantonale;
- f) degli enti pubblici e privati a cui lo Stato delega un compito pubblico, ai quali partecipa finanziariamente o concede aiuti finanziari.

²Il Controllo cantonale delle finanze è organicamente autonomo e indipendente; il Consiglio di Stato stabilisce a quale dei suoi membri, escluso il direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia, è attribuito amministrativamente.

Al fine di evidenziare e distinguere con maggior chiarezza lo statuto del CCF (autonomo e indipendente dal resto dell'Amministrazione cantonale) dalle sue competenze, l'attuale articolo 36 è stato scisso dando origine al nuovo art. 36a. Oltre ad indicare in modo più esaustivo tutti gli enti subordinati al CCF nell'ambito della gestione finanziaria (cpv. 1), il nuovo articolo 36 ribadisce pure il concetto di autonomia e indipendenza alla base dell'attività che l'organo di controllo svolge (cpv. 2).

Art. 36 cpv. 3 - 8 (abrogati)

I cpv. 3 a 8 dell'attuale art 36 sono stati abrogati in quanto il loro contenuto è stato ripreso, riformulato e completato nel nuovo art. 36a.

Art. 36a cpv. 1 (nuovo) - Competenze

¹Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva il Consiglio di Stato per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa. Il Consiglio di Stato può attribuirgli verifiche particolari.

L'art 36a cpv. 1 riprende le competenze originarie del CCF descritte all'art. 36 attualmente in vigore e specifica in particolar modo che lo stesso coadiuva il CdS, ribadendo e sottolineando che all'organo di revisione deve essere attribuita la necessaria autonomia e indipendenza. Il CdS ha comunque la possibilità di attribuire al CCF, in ogni momento, delle verifiche particolari da svolgere, come peraltro è sempre avvenuto in questi anni.

Art. 36a cpv. 2 (nuovo)

²Esso può ricevere mandati dalla Commissione della gestione del Gran Consiglio per l'esercizio dell'alta vigilanza o per esaminare questioni particolarmente importanti, previa informazione al Consiglio di Stato che può completare il mandato.

Il cpv. 2 esplicita la possibilità data alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio (CGF) di attribuire al CCF mandati attinenti l'alta vigilanza, come pure quella di affidargli verifiche di particolare importanza nell'ambito della revisione contabile ed interna, legata a quegli enti definiti all'art. 36 cpv. 1 LGF.

Contrariamente a quanto proposto dall'iniziativa, questo Consiglio è dell'avviso che il CCF, per dimensione e competenze, non possa né debba diventare di fatto un organo a disposizione del Parlamento per svolgere mandati a sua discrezione, con il rischio di doversi esprimere su temi che esulano dal suo ruolo e dalle sue competenze peritali. Lo statuto attuale permette già al CCF di svolgere una serie di mandati su incarico della CGF.

Per quanto attiene l'esercizio dell'alta vigilanza, così come stabilito dalla Legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 (LGC) (art 145 e seguenti), il CCF costituisce lo strumento operativo a disposizione della CGF, con la quale collabora per tale esercizio, sia in materia amministrativa che finanziaria. Il CCF non deve tuttavia essere confuso con il servizio parlamentare di controllo dell'amministrazione, definito all'art. 148 cpv. 3 LGC, e non deve neppure sostituirsi a tale servizio. Nel suo ruolo di organo di controllo e peritale, il CCF non deve sostituirsi ai servizi dell'Amministrazione cantonale nella semplice raccolta di documentazione o nell'elaborazione di risposte agli atti parlamentari.

Lo scrivente Consiglio ha inoltre ritenuto opportuno mantenere sia il preesistente dovere d'informazione nei suoi confronti (attualmente previsto all'art. 36 cpv. 3 LGF), sia la conseguente possibilità di richiedere un eventuale complemento di mandato (complemento di analisi o verifica), entrambi assenti nel testo dell'iniziativa. Questa scelta è dettata da motivi di razionalizzazione dell'attività di revisione e di controllo (evitando ad esempio doppi passaggi o ridondanze presso enti o servizi interni dell'AC), e non dev'essere intesa come una subordinazione del CCF al CdS o come un filtro alle richieste della CGF. Inoltre l'informazione al CdS consente al singolo Direttore di Dipartimento, di favorire e coordinare con i suoi servizi lo scambio d'informazioni con il CCF nell'ambito del mandato.

Art. 36a cpv. 3 (nuovo)

³Su specifico incarico del Consiglio di Stato o della Commissione della gestione del Gran Consiglio, il Controllo cantonale delle finanze può svolgere mandati riguardanti i Comuni, in collaborazione con la Sezione enti locali.

La proposta avanzata dall'iniziativa al cpv. 3, di attribuire al CCF compiti tipici da Corte dei conti (interventi su segnalazione o in modo autonomo a 360 gradi, su enti pubblici e parastatali) non è stata presa in considerazione in quanto giudicata eccessiva dallo scrivente Consiglio. Si osserva infatti che la decisione di rinunciare alla costituzione di una tale Corte non deve essere aggirata tramite l'inserimento di una simile disposizione nel testo modificato.

Il cpv. 3, nella presente formulazione, esplicita l'attività del CCF in ambito comunale (compresi consorzi ed eventuali enti sussidiati dai Comuni) svolta in collaborazione con la Sezione degli enti locali, servizio preposto al controllo e alla vigilanza sull'attività dei Comuni. Questo significa che i mandati non saranno di competenza unica del CCF - come invece formulato dall'iniziativa al cpv. 4 - che non può sostituirsi alla Sezione in questo compito, ma saranno svolti su specifico incarico del CdS o della Commissione della gestione e delle finanze, in collaborazione con la Sezione enti locali che dispone delle necessarie e specifiche competenze in ambito comunale. In questo modo sono rispettati

sia i compiti che le competenze di entrambi gli organi. Inoltre il quadro legislativo attuale ha reso obbligatoria la revisione annuale dei conti dei Comuni, come ha pure ha rafforzato il ruolo di Municipio e Consiglio Comunale per quanto attiene la presentazione dei conti ed il rispetto delle normative finanziarie in vigore.

Art. 36a cpv. 4 (nuovo)

⁴*Esso ha un potere illimitato di verifica e può effettuare in qualsiasi momento dei controlli con o senza preavviso, su sua propria iniziativa. Nei confronti degli enti privati che non sono soggetti a mandati di verifica specifici da parte del Controllo cantonale delle finanze e ai quali lo Stato concede aiuti finanziari, il controllo è limitato all'utilizzazione corretta dell'aiuto.*

Il cpv. 4 riprende l'attuale formulazione dell'art 36 cpv. 3 relativa al potere di verifica del CCF e alla scelta delle verifiche da eseguire. Questo articolo ribadisce l'indipendenza di quest'ultimo nella scelta dei mandati e delle revisioni da eseguire. Per quanto attiene alle verifiche esterne all'Amministrazione cantonale, ed in particolare agli enti privati, si è optato per un controllo limitato all'utilizzazione corretta dell'aiuto finanziario, in quanto il CCF non è una Corte dei conti ma un organo di revisione, e in quanto tale i compiti nella fattispecie riguardano unicamente la sfera di interesse dell'Amministrazione cantonale. Sono evidentemente fatte salve le attività di verifica svolte nei mandati di revisione esterna (verifica dei conti annuali).

Art. 36a cpv. 5 (nuovo)

⁵*I compiti e i mandati particolari del Controllo cantonale delle finanze devono tener conto delle competenze e delle risorse a disposizione e dell'attività regolare annuale pianificata.*

Con questo capoverso - che ribadisce, in parte, quanto già espresso all'art. 36 cpv. 3 i.f. LGF, attualmente in vigore - si vuole garantire al CCF la possibilità di svolgere i mandati principali pianificati ed in particolare le verifiche dei conti annuali degli enti esterni all'Amministrazione per i quali il CCF è designato dal CdS quale organo di revisione. Queste revisioni impegnano il servizio in modo particolare nel primo semestre dell'anno e i termini della consegna dei relativi rapporti ai vari consigli degli enti devono essere rispettati, onde permettere la rispettiva approvazione dei conti. Va inoltre ricordato che la pianificazione del CCF è determinata sulla base dell'analisi dei rischi inerenti ai vari servizi dell'amministrazione, oltre che sulla rotazione delle verifiche.

In aggiunta a quanto proposto dall'iniziativa (quindi oltre le "risorse a disposizione"), questo Consiglio ritiene altresì importante tutelare il servizio in materia di competenze; sarebbe infatti fuori luogo attribuire al CCF mandati per i quali non dispone delle necessarie competenze tecniche.

Art. 36a cpv. 6 (nuovo)

⁶*Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche, il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l'aiuto di esperti.*

La possibilità di fare capo ad un perito esterno, necessaria in ambiti particolari o tecnici, è già contemplata dall'attuale art. 36 cpv. 4 LGF, che viene ripreso integralmente senza modifiche. A questo proposito il CCF dispone di un credito di preventivo modesto, utilizzato solo in caso di necessità.

Art. 36a cpv. 7 (nuovo)

⁷ *Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, con consultazione della Commissione della gestione del Gran Consiglio.*

Questo nuovo capoverso è stato ripreso senza modifiche dall'attuale art. 36 cpv. 5 LGF. La nomina del direttore del CCF è di competenza del CdS ed avviene già previa consultazione della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio. Contrariamente a quanto proposto con l'iniziativa, questo Consiglio ritiene che il preavviso della Sottocommissione finanze della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, appesantirebbe la procedura di nomina.

Art. 36a cpv. 8 (nuovo)

⁸ *Il Regolamento del Controllo cantonale delle finanze è emanato dal Consiglio di Stato con il preavviso della Commissione della gestione del Gran Consiglio.*

Questo capoverso è stato ripreso senza modifiche dall'attuale art. 36 cpv. 6 LGF. Viene pertanto mantenuto il preavviso della Commissione della gestione in merito al Regolamento.

Art. 36a cpv. 9 (nuovo)

⁹ *Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente con il Consiglio di Stato, le autorità, i servizi, le aziende, gli enti sottoposti al suo controllo e con la Commissione della gestione del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato.*

Seppur riformulato, anche questo capoverso è stato ripreso senza sostanziali modifiche dall'art. 36 cpv. 7 LGF in vigore; la prassi attuale viene pertanto confermata. Rispetto al testo dell'iniziativa, che prevedeva la possibilità di trattare direttamente con le persone che avrebbero potuto effettuare segnalazioni (possibilità stralciata con la controproposta dello scrivente Consiglio, al cpv. 3), si è ritenuto opportuno mantenere il dovere d'informazione nei confronti dell'Esecutivo cantonale di cui all'attuale cpv. 7.

Art. 36a cpv. 10 (nuovo)

¹⁰ *Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d'attività che trasmette al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione del Gran Consiglio. Esso allestisce semestralmente il proprio rapporto dell'attività svolta, che sarà discusso sia con il Consiglio di Stato sia con la Commissione della gestione del Gran Consiglio.*

Il cpv. 10 è stato ripreso senza modifiche dall'attuale art 36 cpv 8 LGF, la cui prassi viene pertanto confermata. A titolo d'informazione va detto che il CCF elabora un programma d'attività quadriennale, nel quale vengono indicati gli intenti di massima del quadriennio, da cui scaturisce il programma annuale al quale la Direzione si attiene nella pianificazione dell'attività dei periti revisori. Semestralmente viene dato scarico dell'attività con un rapporto, accompagnato, di regola almeno una volta l'anno, da una presentazione in CdS e in Commissione della gestione.

Art. 38 - Estensione dei controlli

Abrogato

L'art. 38 LGF relativo all'estensione dei controlli è stato abrogato in quanto il suo contenuto è stato integrato nel nuovo art. 36a LGF.

Art. 39 lett. e) - Compiti

e) ...;

Questo Consiglio ritiene inopportuno attribuire al CCF il compito di verificare “*l'economicità, l'efficienza, l'efficacia, la valutazione dei rischi e la verifica degli investimenti*”, come proposto con l'iniziativa, e per questo motivo ne suggerisce lo stralcio. Si ritiene infatti che la verifica dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia di un investimento risulti difficilmente attuabile a priori mentre a posteriori sarebbe meno utile. Lo stralcio della proposta fatta alla lett. e dell'iniziativa, si giustifica anche in quanto tali attività sono ritenute ridondanti rispetto agli altri compiti elencati nello stesso articolo. In particolare la verifica della gestione finanziaria e del patrimonio statale include pure le verifiche degli investimenti, mentre la verifica della valutazione dei rischi è già inclusa nella verifica del controllo interno e nella verifica dei processi. Inoltre questi concetti sono in modo esplicito ripresi all'art. 21 del Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato del 21 dicembre 2004.

Art. 39 lett. h)

h) la verifica del controllo interno;

La verifica del controllo interno non è più riservata esclusivamente ai servizi dell'Amministrazione, come disciplinato attualmente, ma può estendersi anche agli altri enti sottoposti a revisione da parte del CCF, in sintonia con le nuove tendenze e gli standard di revisione a supporto della certificazione dei conti.

Art. 39 lett. l)

l) la verifica dei processi e della razionalità dell'organizzazione dei servizi dell'Amministrazione.

L'attuale lett. l) dell'art 39 è stato completato con la verifica relativa ai processi dei servizi dell'AC, che va ad aggiungersi alla verifica relativa alla razionalità dell'organizzazione (e del controllo interno di cui alla lett. h) precedente). È stata volutamente mantenuta l'applicazione di questa disposizione ai servizi dell'AC, essendo le competenze del CCF riferite principalmente all'Amministrazione. Qualora la verifica di un processo gestito da un servizio dell'Amministrazione cantonale necessitasse di approfondimenti o informazioni presso enti esterni (fornitori, enti sussidiati mandatarî ecc.), l'intervento del CCF si estenderebbe anche a questi enti esterni o per il tramite del servizio competente dell'Amministrazione cantonale.

Art. 41 cpv. 2 - Rapporti di revisione

²*Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o l'ufficio interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.*

I rapporti allestiti dal CCF in qualità di revisore dei conti, rappresentano un documento di scarico dei conti annuali rimesso ai consigli o assemblee degli enti che non necessitano di prese di posizione, mentre per quanto concerne i mandati speciali, l'eventuale presa di posizione sarà regolata nello specifico caso dal CdS o dalla CGF.

Art. 41 cpv. 3

³*In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.*

Lo scrivente Consiglio non condivide lo stralcio proposto con l'iniziativa e invita a mantenere il cpv. 3, attualmente in vigore. Come più volte ribadito, il CCF non è assimilabile a una Corte dei conti costituita da magistrati e giudici che hanno la facoltà di emettere dei decreti. Il CCF, nella sua attività di verifica, formula sovente delle proposte di miglioramento che dovranno essere valutate dagli uffici competenti.

Art. 41 cpv. 4

⁴Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Presidente della Commissione della gestione del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze. In questi casi il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti e le misure necessarie, e informa il Presidente della Commissione della gestione del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.

Considerato che in caso di rilievi ritenuti di una certa gravità il CCF provvede ad avvisare il Governo in corpore - quindi DFE compreso - l'informazione esplicita al Dipartimento delle finanze e dell'economia, prevista all'attuale art 41 cpv. 4 LGF, è stata eliminata poiché tale formulazione è stata ritenuta ridondante.

Art. 41 cpv. 5

⁵Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un'azione punibile amministrativamente o penalmente, lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, rispettivamente all'organo responsabile dell'ente verificato, che adottano immediatamente le misure necessarie, e informa il Presidente della Commissione della gestione del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.

L'informazione viene estesa all'organo responsabile dell'ente verificato, come pure - per analogia al capoverso precedente - alla Sottocommissione delle finanze.

Art. 41 cpv. 6

Si propone di respingere il nuovo cpv. 6 proposto dalla Commissione della gestione e delle finanze, considerato che la natura dei rapporti del CCF differisce da quelli tipici di una Corte dei conti e che gli stessi non devono diventare uno strumento di pressione per funzionari e servizi, qualora questi venissero resi pubblici.

3. EVASIONE ATTI PARLAMENTARI

Con il presente messaggio viene evasa l'iniziativa elaborata per la modifica della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 presentata lo scorso 18 ottobre 2010 dalla Commissione della gestione e delle finanze.

Il cambiamento dell'Esecutivo e il tema delicato trattato dall'iniziativa hanno indotto il Consiglio di Stato uscente a rinviare al nuovo Governo l'evasione dell'iniziativa oltre i termini stabiliti dall'art 97 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

4. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Questa modifica legislativa non comporta conseguenze finanziarie, né sotto il profilo degli investimenti, né della gestione corrente, né per quanto attiene all'effettivo del personale. Sotto il profilo della parità uomo-donna e dell'eurocompatibilità, la modifica legislativa non pone alcun problema.

Lo stesso vale per rapporti Cantone-Comuni.

5. CONCLUSIONI

Vista l'iniziativa parlamentare suddetta nonché il messaggio del Consiglio di Stato n. 6565 del 16 novembre 2011 che propone di respingere questa iniziativa, in virtù dell'art. 99 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, lo scrivente Consiglio, a titolo di controprogetto, chiede di decretare il disegno di legge di cui al presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis

Il Cancelliere, G. Gianella

Controprogetto del Consiglio di Stato all'iniziativa parlamentare 18 ottobre 2010 presentata nella forma elaborata dalla Commissione della gestione e delle finanze per la modifica del capitolo VI della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello stato del 20 gennaio 1986 (LGF)

Disegno di

LEGGE

**sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF);
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 16 novembre 2011 n. 6565 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 è così modificata:

Statuto	<p>Art. 36 cpv. 1 e marginale</p> <p>¹Il Controllo cantonale delle finanze è l'organo amministrativo superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none">a) del Gran Consiglio;b) del Consiglio di Stato;c) dell'Amministrazione cantonale;d) dei tribunali cantonali;e) delle aziende statali la cui autonomia non è disciplinata da una legislazione speciale federale o cantonale;f) degli enti pubblici e privati a cui lo Stato delega un compito pubblico, ai quali partecipa finanziariamente o concede aiuti finanziari.
	<p>Art. 36 cpv. 3 - 8</p> <p>³⁻⁸Abrogati</p>
Competenze	<p>Art. 36a (nuovo)</p> <p>¹Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva il Consiglio di Stato per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa. Il Consiglio di Stato può attribuirgli verifiche particolari.</p>

²Esso può ricevere mandati dalla Commissione della gestione e delle finanze per l'esercizio dell'alta vigilanza o per esaminare questioni particolarmente importanti, previa informazione al Consiglio di Stato che può completare il mandato.

³Su specifico incarico del Consiglio di Stato o della Commissione della gestione del Gran Consiglio, il Controllo cantonale delle finanze può svolgere mandati riguardanti i Comuni, in collaborazione con la Sezione enti locali.

⁴Esso ha un potere illimitato di verifica e può effettuare in qualsiasi momento dei controlli con o senza preavviso, su sua propria iniziativa. Nei confronti degli enti privati che non sono soggetti a mandati di verifica specifici da parte del Controllo cantonale delle finanze e ai quali lo Stato concede aiuti finanziari, il controllo è limitato all'utilizzazione corretta dell'aiuto.

⁵I compiti e i mandati particolari del Controllo cantonale delle finanze devono tener conto delle competenze e delle risorse a disposizione e dell'attività regolare annuale pianificata.

⁶Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche, il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l'aiuto di esperti.

⁷Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, con consultazione della Commissione della gestione del Gran Consiglio.

⁸Il Regolamento del Controllo cantonale delle finanze è emanato dal Consiglio di Stato con il preavviso della Commissione della gestione del Gran Consiglio.

⁹Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente con il Consiglio di Stato, le autorità, i servizi, le aziende, gli enti sottoposti al suo controllo e con la Commissione della gestione del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato.

¹⁰Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d'attività che trasmette al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione del Gran Consiglio. Esso allestisce semestralmente il proprio rapporto dell'attività svolta, che sarà discusso sia con il Consiglio di Stato sia con la Commissione della gestione del Gran Consiglio.

Art. 38

Abrogato

Art. 39 cpv. 1 lett. h)

h) la verifica del controllo interno;

Art. 39 cpv. 1 lett. l)

- l) la verifica dei processi e della razionalità dell'organizzazione interna dei servizi dell'Amministrazione.

Art. 41 cpv. 4

⁴Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Presidente della Commissione della gestione del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze. In questi casi il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti e le misure necessarie, e informa il Presidente della Commissione della gestione del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.

Art. 41 cpv. 5

⁵Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un'azione punibile amministrativamente o penalmente, lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, rispettivamente all'organo responsabile dell'ente verificato, che adottano immediatamente le misure necessarie, e informa il Presidente della Commissione della gestione del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2012.